

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

28° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ANGIUS

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto*, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulte-

riore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 3, 4 e *passim*  
D'ALÌ (*Forza Italia*) . . . . . 13

CASTELLANI Pierluigi (*PPI*), *relatore alla Commissione*) . . . . . 3, 4, 6 e *passim*

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 3, 4, 6 e *passim*

PASTORE (*Forza Italia*) . . . . . 9, 10

ROSSI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . . . 4, 7, 9

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto*, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524-B/ter. Ricordo che nella seduta antimeridiana odierna si è concluso l'esame dell'articolo 30.

Avverto inoltre che proprio in considerazione del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 38 del presente disegno di legge, il relatore ha presentato l'emendamento 32.2. Su tale emendamento la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso semplicemente un parere contrario.

Desidero inoltre ricordare che l'emendamento 38.2 non verrà trasmesso per il parere alla 1<sup>a</sup> e alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente non presentando aspetti di competenza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 41 del Regolamento. Le suddette Commissioni, peraltro, hanno già valutato positivamente il contenuto dell'articolo 38, ovviamente per quelle parti non modificate dall'emendamento 38.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, introdotto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 31.

*(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili  
per il Corpo della Guardia di finanza)*

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilità del personale, è autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonchè per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle

opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare.

3. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse assicurate delle banche sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 4.

4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a corrispondere alle banche contributi correlati ai limiti di impegno ventennali di lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, sostituire le parole da: «utilizzo delle proiezioni» fino a «1998-2000» con le seguenti: «riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001» e le parole: «per il 1998» con le seguenti: «per il 1999».*

31.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 31.1 è finalizzato a modificare la norma di copertura dell'articolo 31.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 32, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 32.

*(Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici  
del Corpo della Guardia di finanza)*

1. Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, e 30 aprile 1997, n. 165, e del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, fatto salvo negli effetti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno carattere transitorio e potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al loro riasorbimento, anche mediante riduzione degli arruolamenti, compatibilmente con le esigenze funzionali del Corpo della Guardia di finanza, lasciando libere un numero di vacanze organiche nel ruolo sovrintendenti, tale da garantire l'invarianza della spesa.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

32.1

ROSSI, MORO

ROSSI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 32.1, soppressivo dell'intero articolo.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo pare contrario.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 32, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 33, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

*(Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio)*

1. All'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987,»;

*b)* al secondo periodo, le parole: «il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 34, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 34.

*(Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50, dopo le parole: «decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210,» sono inserite le seguenti: «nonchè quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559,».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

*(Norme in materia di fondi di previdenza complementare)*

1. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

35.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 35.1 tende a sopprimere l'intero articolo 35 dal momento che le norme in esso previste sono già contenute nella legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 35.1.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 36, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 36.

*(Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari)*

1. L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del competente direttore generale,

regionale o compartimentale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data medesima».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 37, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 37.

*(Compensi arretrati per i mesi comunali)*

1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire la parola: «tremila» con la seguente: «trentamila».*

*Conseguentemente all'articolo 30, comma 3, sostituire le parole: «36.000 milioni» e «67.400 milioni» rispettivamente con le seguenti: «30.000 milioni» e «61.400 milioni».*

37.1

ROSSI, MORO

Ricordo che nella seduta antimeridiana odierna era stata messa ai voti e non approvata la seconda parte dell'emendamento 37.1 riguardante la copertura dell'articolo 30.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrata la prima parte dell'emendamento 37.1.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 37.1.

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'articolo 37, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 38, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

*(Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello o sedi di sezione staccata di corte di appello, ovvero di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che distino non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo capovero sostituire la parola: «comunque» con le altre: «di loro sezioni staccate e, comunque, in comuni che siano».*

38.1

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 38. - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei comuni sedi di Corte di appello, o di sezioni staccate di Corte di appello ovvero di sezioni staccate di Tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei con-



tingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

38.2

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 38.2 nella sostanza riformula l'articolo 38 per quella parte che riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sua applicazione. Con questo emendamento, infatti, si ribadisce la norma relativa alla istituzione delle sezioni staccate, ma senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. In tale senso, si rafforza l'obiettivo di usufruire del personale già impegnato negli uffici delle commissioni tributarie regionali ed anche quello di riutilizzare le sedi - compatibilmente con il loro adeguamento - in uso alle sezioni tributarie medesime.

PASTORE. Signor Presidente, con l'emendamento 38.1 ho inteso chiarire alcune problematiche. Il mio emendamento risulta superato dalla norma proposta dal relatore per quanto riguarda le sezioni dei tribunali amministrativi regionali, tuttavia credo che possa avere uno scopo esplicativo per ciò che concerne invece le sezioni istituite nei comuni capoluoghi di provincia. Vorrei che fosse chiaro che vi sono due gruppi di situazioni che bisogna tenere distinti; intendo dire che l'istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali potrà avvenire seguendo due diversi criteri: da una parte potranno essere istituite nei comuni sedi di Corte di appello o di sezioni staccate di Corte d'appello, oppure di sezioni staccate di TAR, dall'altra, nei comuni capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

La formulazione proposta dal relatore con l'emendamento 38.2 è al riguardo abbastanza chiara, tuttavia credo che se noi al comma 1<sup>bis</sup> della norma in esame, al primo capoverso, sostituissimo la parola: «comunque» con le altre: «di loro sezioni staccate e, comunque, in comuni che siano...» verremmo a sancire con maggior chiarezza la distinzione fra i due gruppi di situazioni dianzi descritte. Comunque l'emendamento 38.1 consente un chiarimento letterale della norma del senso che questi due criteri vanno tenuti assolutamente distinti.

ROSSI. Chiedo al relatore di illustrare le ragioni della specificazione dei criteri relativi al numero di abitanti, ovvero della distanza dal comune capoluogo di regione. Vorrei inoltre conoscere quante saranno le sedi distaccate che potranno essere istituite in base al dispositivo in esame.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Invito il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 38.1, anche perchè l'emendamento 38.2, frutto di un lavoro tra le forze politiche, chiarisce sufficientemente che i criteri tra i due gruppi di condizione sono alternativi.

Faccio presente al senatore Rossi che, nel corso della predisposizione dell'emendamento, c'era chi voleva le sezioni staccate in tutti i capoluoghi di provincia e il Governo che, invece, riteneva non necessaria questa estensione, anche per gli oneri che avrebbe comportato. Si è dunque ritenuto che la distanza di 100 chilometri dal capoluogo sia indicativa del disagio che i contribuenti dovrebbero sopportare per raggiungere le commissioni tributarie regionali; il numero di abitanti (capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti) invece è indicativo di una realtà socio-economica alla quale riferire i volumi di contenzioso tributario meritevoli di attenzione. A quanto risulta, il numero di sezioni staccate da istituire non dovrebbe superare le tredici unità: si tratta di un numero sopportabile da parte del bilancio dello Stato perchè rientra tra le risorse che il Ministero delle finanze ha a sua disposizione.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La norma trova la sua *ratio* nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle finanze. Assicuro il senatore Pastore che i criteri per la istituzione delle sezioni staccate debbono intendersi alternativi e che si prevede di istituire tredici sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali su tutto il territorio nazionale.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 38.2, mentre invito il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 38.1.

PASTORE. Ritiro l'emendamento 38.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 38.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 39:

#### Art. 39.

*(Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)*

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - *(Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)*. - 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del

fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 40.

Art. 40.

*(Ripartizione del fondo incentivante  
di cui al decreto-legge n. 79 del 1997)*

1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata sulla base dei criteri di produttività indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 41:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Art. 41.

*(Servizi di tesoreria degli enti locali)*

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le società di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 42:

#### CAPO V

#### COPERTURA FINANZIARIA

##### Art. 42.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9, 30, 31 e 38, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati ha stralciato il seguente articolo 39 del testo approvato dal Senato:

##### Art. 39.

*(Disposizioni in materia di demanio marittimo)*

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo

822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento di un prezzo pari all'indennità di cui al comma 2. Contestualmente ai comuni interessati possono essere cedute le aree utilizzate per servizi pubblici.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni, nonché le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione.

Metto ai voti lo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 39 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

D'ALÌ. Preannuncio l'astensione del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge in esame non perchè non ci siano disposizioni condivisibili, come quelle dell'articolo 38, che erano molto attese, ma perchè il provvedimento è un contenitore di norme estremamente varie, non tutte apprezzabili, come l'articolo 1, in cui ci si inventa un meccanismo incredibile per agevolare le erogazioni liberali a favore della Biennale di Venezia. Pertanto esprimiamo perplessità soprattutto sul modo di legiferare e, pur sapendo che alla Camera il nostro Gruppo ha approvato il provvedimento, ravvisiamo una complicazione continua della normativa tributaria che mette il cittadino sempre di fronte a nuove problematiche. È sintomatico anche il fatto che in quello che ormai definirei un corposo provvedimento in realtà soltanto tre articoli siano stati dedicati alla semplificazione, mentre la restante parte sostanzialmente non fa altro che complicare ulteriormente la norma.

Avevamo inoltre sperato che venissero finalmente predisposte – attraverso l'articolo 39 – le disposizioni in materia di demanio marittimo che però, per decisione prima della Camera dei deputati ed oggi del Senato, si è ritenuto invece di stralciare. Noi ritenevamo, al contrario, che questa problematica dovesse essere al più presto affrontata proprio perchè costituisce una materia di enorme interesse per i cittadini.

Per queste ragioni: per il modo di legiferare, per i contenuti di complicazione ed infine per la dimostrazione di una assoluta mancanza di considerazione nei confronti del cittadino rispetto ad una legislazione che diventa sempre più complessa, preannuncio il voto di astensione del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si rendessero necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e come nuovamente emendato dal Senato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA



